

F.T.C.
Prot. N. 01932/m
Preso in carico
il 17 LUG. 2018
Ufficio mpb

Regione Basilicata
Ufficio compatibilità ambientale
Viale V. Verrastro n.5
85100 – Potenza
ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

Prot. n. 623/2018/MT/TEC/FM
Matera, 17/07/2018

Oggetto: d.lgs. 152/2006 (e s.m.i.) - P.A.U.R. relativa al "Progetto di ampliamento della piattaforma per il trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali sita in località Matina nel Comune di Guardia Perticara".
Controdeduzioni al parere reso dall'Ufficio Geologico con nota prot. 104930/24AG del 18.06.2018

Si fa riferimento a quanto in oggetto per rappresentare quanto segue:

- la piattaforma in oggetto risulta autorizzata con d.g.r. 632 del 26 maggio 2014. Ai fini del rilascio del suddetto provvedimento il C.T.R.A. (Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente composto, tra gli altri anche dal dirigente dell'Ufficio regionale Geologico ed attività Estrattive) nella seduta del 21 marzo 2014 ha espresso all'unanimità parere positivo al rilascio del Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 47/1998 ed all'aggiornamento dell'A.I.A. rilasciata con d.g.r. 586 del 31 marzo 2009 (e s.m.i.) ai sensi dell'art. 29-quater del d.lgs. 152/2006;
- in data 10.08.2017 questa Società ha presentato istanza per il rilascio di P.A.U.R. ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 (e s.m.i.) relativa al "Progetto di ampliamento della piattaforma per il trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali sita in località Matina nel Comune di Guardia Perticara";
- l'ampliamento della piattaforma è costituito essenzialmente da due nuove opere:
 - nuova vasca di stoccaggio rifiuti con capacità pari a circa 500.000,00 m³
 - nuovo "piazze logistico" a servizio dell'esistente impianto di soil washing.
- con nota prot. 7033/24AG del 20.04.2018 l'Ufficio Geologico ha richiesto a questa Società una revisione degli elaborati progettuali presentati con la suddetta Istanza del 10.08.2017 (poi integrati con nota del 21.03.2018 in seguito a specifica richiesta formulata dall'Ufficio Compatibilità Ambientale con nota prot. 0031376/23AB del 19.02.2018). La suddetta richiesta prevede: *"una revisione dei contenuti degli elaborati prodotti, avendo cura di eliminare talune incongruenze rilevate fra gli stessi ed al contempo produrre un approfondimento, con ulteriori*

SEMATAF SRI
Il Legale Rappresentante
[Firma]

e specifiche valutazioni, sulla compatibilità delle opere a farsi con lo stato dei luoghi....La verifica e l'aggiornamento documentale da porre in essere dovrà, oltre ad armonizzare la rappresentazione della proposta progettuale, considerare i seguenti aspetti:

- *analizzare dal punto di vista geologico, in senso lato, tutti gli areali interessati da opere, lavori ed interventi, ivi compresi l'area di stoccaggio temporaneo e la viabilità, estese ad intorno significativi. Le valutazioni dovranno essere supportate da specifiche indagini atte alla corretta parametrizzazione geotecnica della locale stratigrafia.*
- *procedere alla revisione della cartografia tematica, in modo che sia rilevabile la coerenza con le scelte progettuali di localizzazione, avendo cura di assicurare la rispondenza fra elementi cartografici e legende ed integrando quanto agli atti con la carta di Microzonazione sismica (discendente da apposito studio, da redigersi in ossequio agli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica del Dipartimento di Protezione Civile) e Carta di sintesi delle criticità e pericolosità geologica e geomorfologica. Quest'ultimo elaborato nel sintetizzare i dati acquisiti in fase di analisi dovrà costituire l'elemento di confronto circa la compatibilità della proposta progettuale con lo stato attuale dei luoghi, al netto dei successivi, eventuali, interventi di consolidamento, stabilizzazione per i quali apposite valutazioni e verifiche sulla funzionalità potranno essere condotte in successive fasi, ove vogliono essere mitigate specifiche criticità rilevate nelle aree di Interesse;*
- *assicurare l'assenza di qualsivoglia interferenza fra opere, interventi e lavori con il reticolo idrografico esistente, avendo cura altresì di garantire la completa funzionalità. La progettazione degli interventi dovrà essere tesa a garantire il naturale deflusso delle acque evitando lo sconvolgimento delle morfologie esistenti con la realizzazione di rilievi artificiali, contropendenze e modifiche sostanziali all'assetto dei bacini idrografici;*
- *approfondire ed armonizzare le valutazioni sulla stabilità dei diversi areali di interesse. Le analisi condotte, nel restituire, tra l'altro, per parte di essi condizioni di elevata criticità, necessitano di specifici approfondimenti unitamente ad ulteriori verifiche lungo altri allineamenti e considerando anche superfici di scivolamento ulteriori rispetto a quelle valutate discrezionalmente dal professionista incaricato. Valutazioni relative a condizioni al contorno, scelta e significatività dei parametri geotecnici, elementi geomorfologici e loro potenziale evoluzione, ancorché desunti da cartografia ufficiale, dovranno completare tale fase di analisi...“;*
- con nota del 10.05.2018 questa Società, in risposta alle richieste dell'Ufficio Geologico ha trasmesso i seguenti documenti:
 - F0179A0002_Elenco elaborati
 - F0179A0031_Relazione geotecnica preliminare e di predimensionamento;
 - F0179D0011_Relazione di ottemperanza.

SEMATAF SRL
Il Legale Rappresentante
del Gruppo è autorizzato

realizzazione del V lotto di discarica (unica operazione di gestione rifiuti prevista tra quelle in progetto) rispetto alla quale non sussiste alcuna problematica di carattere geologico (Fs maggiori dell'unità ante operam). Il "piazzele logistico" oggetto di intervento è preposto allo stoccaggio di prodotti inerti che hanno cessato di essere rifiuti (in uscita dall'impianto soil washing – operazione di recupero siglata R5 già autorizzata con la d.g.r. 632/2014 e s.m.i.) e, pertanto, i criteri del PRGR richiamati dal suddetto parere non trovano applicazione ai fini della realizzazione del piazzale logistico stesso. Pur volendo forzare l'applicazione di tali criteri all'area del piazzale logistico si ricorda che, come evidenziato dagli studi di dettaglio condotti, i fenomeni di creep evidenziati riguardano solo ed esclusivamente il volume di suolo costituito da materiale detritico e di riporto. I fenomeni di rilassamento evidenziati infatti si limitano a tale materiale e non a tutto il substrato geologico del pendio, **che dalle indagini effettuate risulta stabile**. In conclusione, intervenendo su tale materiale sia in termini di bonifica (rimozione del materiale) che con opere di consolidamento (doppia paratia di pali), come evidenziato dai tecnici redattori, la stabilità complessiva risulta ampiamente soddisfatta.

- il parere si limita ad evidenziare e sottolineare criticità, peraltro non circoscritte (tra piazzale logistico e discarica) e non incentrate sul carattere speciale della procedura in corso (provvedimento di A.I.A. abilitativo alla realizzazione delle opere ai sensi del combinato disposto art. 6, comma 14 ed art. 208, comma 6 del d.lgs. 152/2006), senza riportare, come invece previsto **in sede progettuale (tramite opportune opere di consolidamento tali da garantire coefficienti Fs post operam maggiori dell'unità), alcuna soluzione ai fini dell'assenso così come richiesto dall'art. 14-ter, comma 3 della legge 241/1990.**

Tutto ciò premesso si ritiene il parere reso dall'Ufficio Geologico generalizzato e non specifico rispetto alle opere in progetto. Il parere inoltre appare ostativo a prescindere dalle soluzioni progettuali peraltro contemplate dalla normativa di settore. Non si fa accenno a soluzioni progettuali alternative e mirate alla soluzione delle problematiche evidenziate che, si ribadisce ancora una volta, sono limitate alla sola area di piazzale logistico e per lo strato di materiale detritico e di riporto e non a tutto il substrato geologico. Le criticità evidenziate nel parere ed estese in maniera del tutto aleatoria all'intera area di intervento, a parere della scrivente, risultano ampiamente superabili con l'applicazione di interventi di consolidamento previsti in progetto e derivanti dal livello tecnico raggiunto nell'ambito della interdisciplinarietà della geologia e dell'ingegneria, che permettono la realizzazione di opere ben più impattanti in aree che presentano criticità maggiori rispetto a quella di intervento.

Cordiali saluti

SEMATAF SRl
Il Legale Rappresentante
Ing. Francesco Montanaro

- Il progetto di che trattasi è stato inviato anche all'AdB che con nota prot. n. 673/80B del 20 aprile 2018 (acquisita agli atti in sede di conferenza di servizi tenutasi in data 20 aprile 2018) ha ritenuto che *"l'intervento progettuale non interessa aree vincolate nel PAI vigente. Pertanto, non necessita parere da parte dell'AdB, raccomandando comunque che siano valutati e posti in essere tutti gli accorgimenti ritenuti necessari alla salvaguardia della stabilità dei luoghi e delle strutture e infrastrutture presenti e/o in corso di realizzazione, nonché delle opere in progetto."* Inoltre nella stessa nota si precisa che *"per le opere e/o interventi che non interferiscono con aree classificate a rischio nel PAI vigente, si applica quanto disposto dall'art. 4-quater delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI"*. Gli studi condotti, corredati da una corposa campagna geognostica come precedentemente detto, si ritengono esaustivi rispetto a quanto indicato nel citato articolo.
- Il parere dell'ufficio geologico è privo di argomentazioni tecniche specifiche aventi livello di approfondimento paragonabile a quello proposto dalla scrivente: l'area in cui sono state previste le opere in progetto è stata ampiamente studiata e, sulla base delle risultanze del piano d'indagine, le opere di sostegno ritenute necessarie sono state dimensionate adottando criteri geologici ed ingegneristici riconosciuti dalla letteratura tecnica internazionale. È opportuno, ad avviso della scrivente, che un parere negativo di siffatta specie, avente significative ricadute nell'ambito dei programmi di sviluppo aziendale, abbia un grado di approfondimento tecnico almeno paragonabile a quello delle valutazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica di progetto. Le valutazioni tecniche e le soluzioni progettuali sono state sottoscritte da tecnici ingegneri e geologi.
- Il parere cita lo studio geologico a corredo del progetto definitivo affermando che da esso sono state *"rilevate condizioni di palese o, per alcune aree, potenziale incompatibilità fra le condizioni geologico-geomorfologiche del sito prescelto..."*. Tale circostanza, riferita all'area del piazzale logistico (*senza che il parere dell'ufficio geologico lo precisi ndr.*), è sicuramente veritiera ma riferita a condizioni ante-operam, SENZA CHE ALCUN INTERVENTO di sistemazione e sostegno dei versanti sia stato implementato. È noto, infatti, a chiunque abbia mai progettato opere complesse quali quelle in questione, come la conoscenza del "punto 0" sia fondamentale per giungere al corretto dimensionamento tecnico-economico delle opere a farsi. La relazione geologica, quindi, nell'evidenziare fenomeni di "creep" presenti sul versante destinato ad ospitare il "piazzale logistico" non ha fatto altro che definire correttamente il punto di partenza (punto 0) in modo da consentire al team di progetto di intraprendere le corrette strategie ingegneristiche per rendere fattibili le opere.
- il parere non distingue a quale tipologia di intervento ("piazzale logistico" o "discarica") ci si riferisca. Infatti, solo nell'area di sedime del "piazzale logistico" è stato rilevato materiale detritico e di riporto tali da poter compromettere la stabilità globale del settore di versante di

SEMATAF SRI
Legale
10/08/2016

litotecnico, ulteriori verifiche da eseguirsi su sezioni con pendenza minore matematicamente porta a risultati del coefficiente di sicurezza F_s maggiori rispetto a quello calcolato sul profilo più critico in termini di acclività.

Per quanto riguarda la suddetta area di deposito temporaneo dei terreni di scavo, già autorizzata per gli stessi scopi (terreni di scavo del lotto IV) con d.g.r. 632/2014 (e s.m.i.), ricadendo a qualche decina di metri dal piazzale logistico, si è ritenuto corretto utilizzare, per le verifiche di stabilità condotte, lo stesso modello geotecnico di quest'ultimo."

- con nota prot. 104930/24AG del 18.06.2018 l'Ufficio Geologico ha formulato il parere di competenza evidenziando:*"preso atto che il soggetto proponente ha ritenuto di non dover ottemperare in toto a quanto richiesto con la nota del 20.04.2018 dall'Ufficio scrivente argomentando in merito ed integrando la documentazione agli atti con le "Tav. 1 Carta Geologica (scala 1.5000), Tav. 3" Carta Geomorfologica", omissis*

Tanto premesso si precisa quanto segue:

- rispetto alla mancata ottemperanza "in toto" evidenziata dal parere si precisa che essa è da riferirsi alla redazione della Carta di Sintesi della Criticità e Pericolosità Geologica e Geomorfologica nonché allo studio e relativa Carta di Microzonazione Sismica, elaborati la cui redazione non è dovuta per le motivazioni evidenziate nel documento "F0179D0011_Relazione di ottemperanza" e già sopra richiamate costituite essenzialmente nella **inapplicabilità al progetto in esame delle norme richiamate** (l.r. 23/1999 e relativo regolamento attuativo emanato con d.g.r. 512/2003 nonché l.r. 9/2011); infatti le citate norme ed in particolare il regolamento di cui alla d.g.r. 512/2003 recante "Approvazione regolamento di attuazione legge regionale 11.08.1999 n. 23 (L.U.R.)" prevede come campo di applicazione le attività di Pianificazione Territoriale ed Urbanistica come riportato all'art. 1 *"...esso si applica a tutte le attività, istituzionali e non, di Pianificazione Territoriale ed Urbanistica (PT ed U), così come normate dalla LUR"*. Quanto sopra trova conferma nell'Allegato B - Studi geologici per la redazione degli strumenti urbanistici al suddetto regolamento ove tra gli elaborati di riferimento vengono riportati la "Carta di microzonazione sismica" e la "Carta di sintesi della pericolosità e criticità geologica e geomorfologica"; anche la l.r. 9/2011 recante "Disposizioni urgenti in materia di microzonazione sismica" prevede all'art. 1 *"Gli strumenti urbanistici generali, attuativi ed i piani strutturali comunali così come definiti dalla l.r. 23/1999 e ss.mm.ii. devono essere corredati di studi geologici e di microzonazione sismica, ai sensi della presente legge"*. **Appare quindi evidente l'inapplicabilità di tale norma al progetto in esame.**

~~SEMATAF SRI
il Legale Rappresentante
ing. Francesco Montanari~~

Con specifico riferimento al piazzale di servizio, di area utile di circa 9.000 m² progettato per lo stoccaggio degli inerti in attesa di caratterizzazione e per il deposito delle relative MPS, si precisa che la scelta localizzativa deriva da ragioni di carattere meramente logistico. Infatti il suddetto piazzale logistico viene realizzato in adiacenza (requisito peraltro ritenuto premiante dallo stesso PRGR che identifica la piattaforma esistente come tra quelle che hanno contribuito e contribuiscono al recupero e smaltimento dei rifiuti speciali) all'impianto di soil washing, già esistente ed in esercizio presso la predetta piattaforma, poiché al servizio di tale ultimo impianto. Una diversa ubicazione del suddetto piazzale logistico nell'intorno stesso della piattaforma (non ipotizzabile in quanto non sono disponibili altre aree orograficamente già idonee e caratterizzate da un modello litotecnico e morfologico migliorativo rispetto a quello dell'area individuata) renderebbe comunque difficoltosa oltre che onerosa la gestione dei materiali inerti recuperati.

- *Per i chiarimenti richiesti si rimanda al paragrafo precedente 2.2² all'interno del quale si è evidenziato che non sono previste né modifiche alle morfologie esistenti e né tantomeno modifiche all'assetto dei bacini idrografici locali. A tal proposito, infatti, si ricorda che le opere in progetto saranno situate sostanzialmente su un'area di displuvio naturale e, pertanto, le opere suddette non sottendono bacini idrografici di dimensione significativa. A dimostrazione di ciò, infatti, si ricorda che il fosso presente in corrispondenza del nuovo "piazzale logistico" non risulta cartografato né come impluvio e né come corso d'acqua, ma è costituito da una incisione che, come ampiamente mostrato nell'elaborato "Relazione idrogeologica, idrologica e idraulica", sottende un bacino idrografico di appena 18.000 m² (pari a 0,018 km²).*
- *Le verifiche di stabilità afferenti alla discarica (lotto V), al piazzale logistico, nonché all'area di deposito temporaneo del terreno di scavo, sono state effettuate, chiaramente a favore di sicurezza, sulle sezioni più critiche per l'analisi di stabilità condotta. Circa l'approccio di analisi, proprio per la notevole estensione del pendio preso in esame, si è ritenuto più giusto scandagliare il versante, partendo da valle verso monte, con potenziali curve di scivolamento di lunghezza compatibile con l'effettivo contesto morfologico dei luoghi. Nelle verifiche di stabilità è stata considerata una "maglia di centri" dieci per dieci, opportunamente posizionata rispetto al pendio, oltre che alcune ipotetiche superfici di scivolamento critiche di forma generica ricostruite in dettaglio in funzione dell'andamento morfologico del settore di pendio analizzato. Delle numerose curve di scivolamento calcolate, nell'Allegato 07 (dello studio geologico) sono state riportate solo le superfici più significative e rappresentative con fattore di sicurezza minore e, quindi, a maggiore criticità per la stabilità del settore di versante in studio. Pertanto, a parità di modello*

² Il paragrafo è quello riportato nell'Elaborato F0179D0011_ "Relazione di ottemperanza"

garantire le condizioni di sicurezza dell'area attestate, in piena responsabilità, dai relativi tecnici redattori e sottoscrittori. Non si intravedono pertanto motivi ostativi alla realizzazione del suddetto piazzale. Il citato studio "Relazione geologica" risponde infatti anche a quanto richiesto dall'art. 4 quater, comma 1 delle Norme di attuazione del PAI (al quale rimanda lo stesso parere rilasciato dall'AdB in sede di Conferenza di Servizi) che prevede: "I progetti di opere e/o interventi che interessano versanti potenzialmente instabili non ancora oggetto di studio da parte dell'AdB, dovranno comprendere, obbligatoriamente, adeguati studi geomorfologici ed idrogeologici". Si ritiene pertanto che l'area oggetto di intervento, poiché afferente ad un'opera di carattere puntuale e specifico (sottoposta alle procedure autorizzative speciali sopra citate), non necessita di uno studio di microzonazione sismica ai sensi della l.r. 9 del 7 giugno 2011 da applicarsi invece in sede pianificatoria ossia nell'ambito dell'elaborazione di Piani Strutturali Comunali, Regolamenti Urbanistici o loro varianti nonché a Piani attuativi.

Si precisa inoltre che per le verifiche afferenti al piazzale logistico ed alla discarica è stata individuata la classe d'uso di tipo II ad eccezione delle verifiche del pacchetto di copertura della discarica per le quali è stata individuata, in via cautelativa a vantaggio di sicurezza, la classe d'uso di tipo III. Quanto sopra trova riscontro negli elaborati (ai quali si deve fare riferimento) "Relazione geologica ed allegati - F0179A0041" oltre che nel documento "Relazione geotecnica - F0179A0031".

Per quanto concerne gli aspetti di pianificazione e localizzazione si ricorda che l'intervento in esame è sottoposto a verifica di coerenza rispetto agli indirizzi e criteri del PRGR (approvato con d.g.r. 568 del 30 dicembre 2016). A tal fine è stato redatto apposito elaborato di "Relazione di coerenza al P.R.G.R.". Tralasciando gli aspetti afferenti al fabbisogno (affrontati nel citato elaborato), si precisa che il PRGR individua criteri localizzativi di natura ambientale, tecnico-economica e sociale. I diversi criteri possono determinare, dunque, l'esclusione, la penalizzazione o la preferenza per un determinato sito da dedicare ad attività connesse allo stoccaggio, smaltimento e/o recupero dei rifiuti. Al fine di poter disporre di un possibile grado di valutazione rispetto alla scelta del sito oggetto di intervento, fermo restando che il P.R.G.R. non fornisce uno strumento per la verifica cartografica dei criteri di localizzazione indicati nel relativo Allegato, è stato valutato il posizionamento del sito in esame rispetto a quest'ultimi criteri: non sono emersi elementi preclusivi alla realizzazione dell'intervento. La suddetta valutazione è stata effettuata contemplando la presenza dei criteri di natura "escludente" o "penalizzante" rispetto alla tipologia impiantistica individuata che risulta, quindi, un "impianto di stoccaggio (R13/D15)", "impianto di riciclo e recupero di materia" (R5), "impianto di trattamento chimico-fisico" (D9) e "impianto di deposito sul suolo" (D1).

SEMATAF SRL
Il Legale Rappresentante
Ing. Riccardo Mottarone

piazzale logistico: n°2 profili di resistività elettrica denominate ERT 1-2 Roll Along, della lunghezza rispettiva di 175 e 250 ml, posizionate sullo stesso allineamento delle prospezioni sismiche; n°20 prove di permeabilità in foro del tipo Lefranc, n°4 per ogni sondaggio (S1, S2, S5, S6 e PZ4)."

Fermo restando gli approfondimenti geologici (per i quali si rimanda al relativo elaborato "Relazione geologica ed allegati") si precisa che la procedura a cui è sottoposto il progetto in esame risulta essere quella individuata dall'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006. Tale procedura (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) prevede, tra l'altro (si ricorda che il progetto è sottoposto alla procedura di V.I.A.), il rilascio (ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11) dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) la quale costituisce provvedimento abilitativo alla realizzazione ed all'esercizio dell'intervento di modifica ai sensi del combinato disposto art. 6, comma 14 ed art. 208, comma 6 del d.lgs. 152/2006. Il comma di tale ultimo articolo prevede che "l'approvazione sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra (in tal caso occorre in quanto l'area è di destinazione agricola), variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori". **I processi di pianificazione, localizzazione, realizzazione ed esecuzione delle opere in progetto trovano quindi spazio in un'unica sede procedimentale e pertanto le valutazioni circa la compatibilità della proposta progettuale con lo stato dei luoghi devono necessariamente raccordarsi alla suddetta proposta e non possono che prescindere da quest'ultima.** Tale precisazione si rende necessaria anche rispetto alle richieste dell'Ufficio Geologico relative alla caratterizzazione della pericolosità geologica e geomorfologica dell'area di pertinenza del piazzale logistico di servizio. Infatti, la Carta di Sintesi della Criticità e Pericolosità Geologica e Geomorfologica è stata "battezzata" dalla Legge urbanistica Regionale n°23 del 11/08/1999 e contenuta nell'Allegato "B" - STUDI GEOLOGICI PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI¹ - invece non viene contemplata nelle Norme Tecniche (2008; 2018) né tantomeno nella DCR 575 del 04/08/2009. Lo stesso dicasi per la Carta di Microzonazione Sismica di II Livello contemplata dalla Legge Regionale n°9 del 07/06/2011 che recita al comma 6 dell'art. 2: "Il secondo livello di approfondimento deve essere predisposto in sede di elaborazione dei Regolamenti Urbanistici, varianti al Regolamento Urbanistico esistente, loro Piani Attuativi e nelle aree dei Piani Strutturali perimetrati con Piani Operativi". Gli interventi di ingegneria specifici previsti per tale piazzale (progettati in conformità alle NTC 2008 vigenti all'atto della consegna del progetto, avvenuta in data 10.08.2017) sono tali da

¹ L'allegato citato è riferito al Regolamento attuativo della L.R. 23/1999 emesso con d.g.r. 512 del 24 marzo 2003.

Tramite l'elaborato F0179D0011_Relazione di ottemperanza è stato evidenziato in risposta alle singole richieste formulate dall'Ufficio Geologico quanto segue:

- *"ad integrazione dell'aspetto geolitologico riportato nel Capitolo VI: INQUADRAMENTO GEOLITOLOGICO DELL'AREA che era stato focalizzato essenzialmente sull'area di progetto della nuova discarica e del nuovo piazzale, si evidenzia che anche il sedime adibito a stoccaggio temporaneo è costituito da terreni appartenenti al Complesso degli Argilloscisti Varicolori, aventi gli stessi caratteri litotecnici con cui cautelativamente è stato ricostruito il modello geotecnico dell'area interessata dal nuovo piazzale. I due siti ricadono a poche decine di metri l'uno dall'altro. In merito è stata redatta una nuova cartografia tematica (rif. All.01: Cartografia Tematica Integrativa) arealmente più ampia al fine di meglio evidenziare quanto appena relazionato. E' il caso di evidenziare che la suddetta area di stoccaggio è ad oggi utilizzata dalla Semataf in quanto già autorizzata per gli stessi scopi (terreni di scavo del lotto IV) con d.g.r. 632/2014 (e s.m.i.). Pertanto, in merito, nulla viene variato con il presente progetto che ne prevede lo stesso utilizzo anche per la nuova discarica.*

"La nuova Cartografia Tematica Integrativa (All.01) comprende: la Carta Geologica in scala 1:5.000 che inquadra gli areali in progetto in un contesto più ampio; gli stralci della Carta Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e della Carta del Rischio Idrogeologico dell'AdB con la sovrapposizione del progetto. Dall'analisi delle due carte è evidente come gli areali a criticità idrogeomorfologica siano praticamente coincidenti ad eccezione di limitati lembi e che, comunque, non interessano il progetto nella sua globalità. I tematismi delle due cartografie (IFFI-AdB), oltre ad altri fattori morfologici, sono stati riportati e sovrapposti nella Carta Geomorfologica (scala 1:5.000) da dove è possibile rilevare solo delle lievi differenze di perimetrazione (IFFI-AdB).

Circa la ricostruzione litostratigrafica degli areali in progetto, a supporto delle valutazioni qualitative scaturite dal rilievo geologico e geomorfologico di campagna, è stata condotta una corposa campagna geognostica consistente in: n°08 sondaggi geognostici a carotaggio continuo, indicati come S1, S2, S5, S6 e PZ4 per la nuova vasca e S7, S8, PZ3 per il nuovo piazzale logistico; prelievo di n° 16 campioni indisturbati; analisi e prove geotecniche di laboratorio sui n° 16 campioni indisturbati; n°2 prospezioni sismiche a rifrazione in onda P denominate con la sigla SR1 e SR2 della lunghezza rispettiva di 175 e 250 ml effettuate per la discarica ed il piazzale logistico; n°2 prospezioni sismiche attive MASW e passive Re.Mi. eseguite perpendicolarmente all'allineamento utilizzato per la prospezione sismica SR1 e SR2 effettuate per la discarica ed il

*SEMATAF SRI
Il Legale Rappresentante
Dott. Francesco Montanaro*